

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE FASCIA COSTIERA AGRIGENTO” NEL COMUNE DI AGRIGENTO. Intervento ID ID33372. Rif. Convenzione del 29 gennaio 2021 INVITALIA/ Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181). D.P.C.M. del 11/05/2020.

Finanziamento: Delibera CIPE n. 60/2012.

CIG: 870700824E – CUP: C43J11001690004

Il presente documento (di seguito, “*Disciplinare*”) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, “*Bando*”) con cui è stata indetta la presente procedura ex articolo 71 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “*Codice dei Contratti*”).

PREMESSE

Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura aperta di aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento dei lavori di “Completamento della rete fognante della fascia costiera di Agrigento”.

La presente procedura è stata indetta dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “*Invitalia*” o “*Centrale di Committenza*”), in qualità di Centrale di Committenza per l’aggiudicazione dell’appalto per conto del Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali all’adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 luglio 2012 e 10 aprile 2014 (di seguito “*Ente Aderente*” o “*Stazione Appaltante*”), ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del Codice dei Contratti, giusta la Convenzione del 12 ottobre 2017 conclusa tra il Commissario Straordinario Unico ed Invitalia e rinnovata il 29 gennaio 2021.

Ogni partecipante alla procedura, in ottemperanza all’articolo 1, co. 17, della Legge n. 190/2012, **a pena di esclusione**, dovrà assumere l’obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa le clausole del Protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” del 12 luglio 2005 (di seguito “Protocollo di Legalità”), di cui al sub Allegato n. 5 al presente Disciplinare.

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, “*Piattaforma Telematica*”), accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo <https://ingate.invitalia.it/> (di seguito, “*Portale*”).

Ai sensi dell'articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it/>, come indicato nel prosieguo del presente documento e nel "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico", consultabile e scaricabile dal medesimo indirizzo web.

La procedura di gara si svolgerà ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei Contratti.

Ai fini della presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Disciplinare e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito, "**Capitolato**") e negli altri atti progettuali, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

ARTICOLO 1 PUBBLICITA'

Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono stati pubblicati sul profilo della Centrale di Committenza (<https://ingate.invitalia.it/>) e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Eguale, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo della Centrale di Committenza (<https://ingate.invitalia.it/>) e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti e ai sensi dell'articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti e ai sensi dell'articolo 2 co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

Ai sensi dell'articolo 72, co. 1, del Codice dei Contratti, il Bando è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 72, co. 6, e 98 del Codice dei Contratti, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti e ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. b), del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti e ai sensi dell'articolo 4, co. 1, lett. b), del D.M. 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti e ai sensi dell'articolo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, l'operatore economico che si aggiudicherà l'appalto avrà l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese sostenute per la

pubblicazione obbligatoria degli avvisi e del bando di gara.

La stima del costo delle pubblicazioni è pari a 10.000,00 euro.

La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

ARTICOLO 2

PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la Centrale di Committenza si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, la Centrale di Committenza si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva di non concludere, motivatamente, il contratto, anche qualora sia avvenuta l'aggiudicazione.

ARTICOLO 3

RIFERIMENTI DI INVITALIA, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI

ACCESSO AGLI ATTI

La presente procedura è indetta dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede in Roma in Via Calabria n. 46 – 00187.

Il Responsabile unico del procedimento della Centrale di Committenza (di seguito, **"RUP"**), ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, è l'Ing. Federico Nicola Messerklinger, giusta determina di nomina prot. n. 0066435 del 24 marzo 2021.

I riferimenti PEC e Telefax relativi al RUP sono indicati nel Bando. Per le opportune comunicazioni l'Operatore economico potrà utilizzare la piattaforma telematica accedendo all'area **"Messaggi"** della stessa; potrà, in alternativa, utilizzare il contatto Telefax solo nei casi di indisponibilità oggettiva della piattaforma telematica e della PEC.

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate tramite l'area **"Messaggi"** della Piattaforma Telematica, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento dei lavori attinenti il completamento della rete fognante fascia costiera - Comune di Agrigento, ed individuati negli elaborati tecnico economici del Progetto Esecutivo allegato al presente Disciplinare, ai sensi dell'articolo 59, co. 1, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 26, co. 8, del Codice dei Contratti, il progetto posto a base di gara è stato validato con verbale prot. C-CU0164 del 01.03.2021 e approvato con provvedimento n. 51 del 01 marzo 2021, prot. U-

CU0357 di pari data, dal Commissario Straordinario Unico.

Ai sensi dell'articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti, trattandosi di lavorazioni organiche e funzionali alla realizzazione di un unico schermo di adduzione dei reflui al nuovo depuratore di Agrigento, Fiume Naro.

Il progetto ha la finalità di realizzare l'intervento di completamento della rete fognante della fascia costiera nel comune di Agrigento.

A mero titolo riepilogativo, le opere oggetto di appalto comprendono:

- ADDUTTORE NORD
- ALLACCIANTE OVEST
- COLLETORE INNESTO ZONA VIA SARDEGNA
- CONDOTTA PREMENTE PIAZZALE PERTINI – VIA NETTUNO E CENTRALINA DI RILANCIO
- COLLETORE CAVALERI MAGAZZENI
- COLLETORE INNESTO CONTRADA QUARANTOTTO
- CONDOTTA PREMENTE PUBBLICA SICUREZZA E CENTRALE DI SOLLEVAMENTO
- CONDOTTA PREMENTE SOLLEVAMENTO MAR ROSSO E CENTRALI DI SOLLEVAMENTO MAR ROSSO E CAVALERI MAGAZZENI
- CONDOTTA PREMENTE SOLLEVAMENTO PIAZZALE DUNE
- CENTRALE DI SOLLEVAMENTO PIAZZALE DUNE E CONDOTTE DI ARRIVO
- COLLETTORI VIALE EMPORIUM
- CONDOTTE PREMENTI E CENTRALI DI SOLLEVAMENTO VIALE EMPORIUM

Il luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è il Comune di Agrigento (AG), così come meglio definito nei documenti progettuali (*sub* Allegato 3).

Le prestazioni oggetto dell'appalto rientrano tra quelli di cui al CPV: 45232400-6.

Ai fini della qualificazione alla presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel Capitolato, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

ARTICOLO 5 IMPORTO

L'importo totale dell'appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di **€ 5.832.199,87 (euro cinquemilioniottocentotrentaduemilacentonovantanove/87)**, oltre IVA, ripartito come di seguito specificato:

Tabella n. 1

LAVORI	NON SOGGETTI A RIBASSO	SOGGETTI A RIBASSO
<i>Importo lavori a corpo</i>		€ 5.392.199,87
<i>Costi di sicurezza da PSC (CSC) non soggetti a ribasso</i>	€ 440.000,00	

IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	€ 5.832.199,87
------------------------------------	-----------------------

L'importo soggetto a ribasso è pari ad € **5.392.199,87** (euro **cinquamilionitrecentonovantaduemilacentonovantanove/87**).

L'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € **440.000,00** (euro **quattrocentoquarantamila/00**).

Il costo totale della manodopera, ai sensi dell'articolo 23, co. 16, del Codice dei contratti, è di € **789.443,12** (euro **settecentoottantanovemilaquattrocentoquarantatre/12**).

Ai sensi dell'articolo 95, co. 10, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dichiarare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, nonché dell'articolo 61, co. 3 e 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, "**Regolamento**"), del D.M. 10 novembre 2016 n. 248, i lavori sono classificati come di seguito specificato:

Tabella n. 2

LAVORAZIONI	CATEGORIA E CLASSIFICA	IMPORTO TOTALE LAVORI	% SUL TOTALE	QUALIFICAZIONE
<i>Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione</i>	OG6 - VI	€ 5.832.199,87	100,00%	Obbligo di qualificazione

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 61, co. 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, co. 2, del Regolamento.

ARTICOLO 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, co. 2, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 59, co. 5-bis il contratto sarà stipulato a corpo.

Il contratto sarà concluso in modalità elettronica.

ARTICOLO 7
TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è di **730 (diconsi settecentotrenta)** giorni naturali consecutivi, come meglio dettagliati nel Capitolato, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista dal Capitolato.

ARTICOLO 8
MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Il presente appalto trova copertura finanziaria dai fondi destinati all'intervento dalla Delibera CIPE n. 60/2012 come rimodulati dalla Delibera CIPE 94/2015 per l'importo di € 5.364.008,00, dal DPCM del 21 luglio 2017 di "Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232" per l'importo di € 1.684.340,39, dal DPCM dell'11 giugno 2019 riguardante la "Ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui all'art.1, comma 95 della Legge 30 dicembre 2018, n.145" per l'importo di € 640.092,00 e dalla rimodulazione delle risorse finanziarie degli interventi previsti nell'Accordo di Programma Quadro "Depurazione delle Acque" del 30.01.2013 per l'importo di € 991.559,61.

ARTICOLO 9
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell'articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti e, precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,

- qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "G.E.I.E."), ai sensi del D.lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria e le mandanti **specificando** ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti le categorie dei lavori e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese

aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 18 e 19, del Codice dei Contratti.

In ogni caso si applica l'articolo 48 del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 110 del Codice dei Contratti e dell'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto, nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13 del presente Disciplinare, ed essere autorizzata dal Tribunale competente;
- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal giudice delegato competente, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

In entrambi i casi, l'impresa può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ARTICOLO 10 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 10.1;
- ii. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 10.2;
- iii. rendere le ulteriori dichiarazioni individuate nel successivo articolo 10.3;

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, "**DGUE**") di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, utilizzando il modello *sub* Allegato n. 2 al presente Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, Invitalia può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, Invitalia richiederà all'aggiudicatario, di presentare documenti complementari aggiornati. Invitalia può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato-AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, Invitalia ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

10.1 Requisiti di partecipazione d'ordine generale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;

- iii. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
- iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- v. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.

10.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all'allegato «A» al citato D.P.R. n. 207/2010, nonché alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 nella seguente lavorazione:

- **Categoria OG6- Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione, nella classifica VI**, il cui importo ammonta a **€ 5.832.199,87**.

10.3 Ulteriori dichiarazioni

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- 1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- 2) di aver letto il *“Contratto per l'utilizzo della Piattaforma Telematica”*, disponibile alla voce *“Regolamento”* della sezione *“Sito e riferimenti”* della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;
- 3) di aver letto e di accettare l'informativa generale sul trattamento dei dati personali e l'informativa specifica sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 8 del *“Contratto per l'utilizzo del sistema telematico”*, disponibili, rispettivamente, alla voce *“Privacy Policy”* e *“Regolamento”* della sezione *“Documenti Utili”* posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica, entrambe rese ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
- 4) di aver letto e di accettare l'informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile alla voce *“Informativa Privacy”* della sezione *“Documenti Utili”* posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica”, resa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR e relativa al trattamento dei dati personali - da parte del Titolare (Invitalia) - che si rendono necessari per lo svolgimento della presente procedura di gara;
- 5) di aver letto e di accettare il *“Codice Etico di Invitalia”*, disponibile nella sezione *“Documenti Utili”* posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica;
- 6) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione

- dalla Centrale di Committenza;
- 7) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. *log* di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
 - 8) di essere in grado di fornire, su richiesta della Centrale di Committenza e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti;
 - 9) che, ai sensi dell'articolo 50, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, applicherà i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
 - 10) di accettare che, ai sensi dell'articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti;
 - 11) di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - 12) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it/>, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile da Invitalia, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto della presente procedura;
 - 13) di autorizzare la Centrale di Committenza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 53, co. 4, del Codice dei Contratti;
 - 14) di autorizzare la Centrale di Committenza a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., al numero di fax indicato nel DGUE;
 - 15) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - 16) di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);

17) di aver letto il Protocollo di Legalità, in Allegato 5 al Disciplinare, di aver accettato tutte le singole clausole in esso contenute e, conseguentemente, di assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa tutte le predette clausole del Protocollo di Legalità; inoltre, di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 83 bis del D.L.vo. n. 159/2011, il mancato rispetto del Protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara e di risoluzione del contratto sottoscritto con l'aggiudicatario.

18) **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:**

- di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e di comunicare alla Centrale di Committenza la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di impegnarsi a fornire alla Centrale di Committenza i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice dei contratti;

19) **Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del medesimo Regio Decreto:**

- di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell'art. 110 del Codice dei Contratti, con le modalità di cui all'articolo 13 del presente Disciplinare e, in ogni caso, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 89 del Codice dei Contratti;
- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente;
- di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

20) **Per gli operatori già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura:**

- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice

- delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall'operatore economico nella compilazione del DGUE.

10.4 Requisiti di partecipazione dei R.T.I., dei consorzi ordinari, dei consorzi stabili, dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, dei consorzi tra imprese artigiane e di G.E.I.E.

10.4.1 Requisiti di ordine generale

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale dovranno essere, **a pena di esclusione**, posseduti:

- i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

10.4.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito.

A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 10.2 che precede dovranno essere posseduti, ai sensi dell'articolo 92, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010, ed in particolare dalla mandataria o dalla consorziata capofila, a seconda del caso, nella misura minima del 40% (quarantapercento), mentre per la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate esecutrici, ciascuna nella misura minima del 10% (diecipercento).

La mandataria in ogni caso .ai sensi e per gli effetti dell'articolo 83, co. 8, del Codice dei Contratti, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, i soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b e c) del Codice dei Contratti:

- sono tenuti a possedere direttamente i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale;
- qualora intendano indicare una propria consorziata esecutrice, ai sensi dell'articolo 146, co. 2 del Codice dei Contratti la stessa consorziata esecutrice eventualmente designata per l'esecuzione dei lavori deve possedere in proprio la qualificazione.

Inoltre, si precisa che ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del Codice dei Contratti:

- i consorzi stabili di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice dei Contratti eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto; e resta comunque ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante;
- non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni ai propri consorziati da parte dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane, di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b) del Codice dei Contratti.

Si raccomanda, infine, agli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell'articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010.

10.4.3 Ulteriori dichiarazioni

In caso di partecipazione in forme aggregate, le dichiarazioni di cui all'articolo 10.3 dovranno essere rese:

- i in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da **tutti** i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- ii in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, **dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici**;
- iii in caso di G.E.I.E. da **tutti** i soggetti del G.E.I.E.

ARTICOLO 11

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 10.2 che precede, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche, in caso di R.T.I., avvalendosi della capacità di altri componenti del R.T.I.

Il ricorso all'avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che allo stesso partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, oltre a produrre il DGUE per sé, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

- a) l'attestazione di qualificazione SOA del soggetto ausiliario;
- b) il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario;
- c) la Dichiarazione di cui all'Allegato 6, resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'ausiliario, con cui quest'ultimo:
 - i. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - iii. si obbliga verso l'operatore economico e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;
- d) il PASSOE nel quale sia indicato l'ausiliario;
- e) l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'operatore economico delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento).

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ferma l'osservanza di quanto richiesto dal presente documento in materia di subappalto, l'ausiliaria può

assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, di altro concorrente.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP assegna al concorrente un termine congruo per la trasmissione dei documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento), decorrente dal ricevimento della richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – **e quindi causa di esclusione dalla gara** – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ARTICOLO 12

GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 93, co. 1, del Codice dei Contratti, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% (dueper cento) dell'importo totale dell'appalto, che sarà costituita, a scelta dell'operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata ai sensi dell'articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fideiussoria dovrà resa in conformità allo schema di polizza tipo di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, e assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda di cui all'"Allegato B – Schede tecniche".

Ai sensi dell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquantaper cento) nei seguenti casi:

- a. qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di possedere la suddetta certificazione.

Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo orizzontale, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;
- b. nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T.I. o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93, co. 7, secondo periodo, del Codice dei Contratti.

Tale riduzione del 50% (*cinquantapercento*) non è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede. In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di rientrare nella definizione di piccola o media impresa.

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti l'operatore economico potrà altresì usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tali riduzioni, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di possedere le suddette certificazioni.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti la garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo "Schema Tipo" sopra richiamato e comunque dovrà:

- i. essere intestata a Invitalia;
- ii. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato da Invitalia, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 93, co. 5, del Codice dei Contratti; in caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;
- iii. in caso di R.T.I. costituiti o costituendi e/o consorzi ordinari costituiti e/o costituendi, essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T.I. e/o consorzio ordinario;

- iv. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere rilasciata a favore del consorzio;
- v. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Invitalia e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile, ai sensi dell'articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà produrre la dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del *Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali all'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 luglio 2012 e 10 aprile 2014*, valida fino al certificato di collaudo.

Ai sensi e per gli effetti del menzionato articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, la suddetta dichiarazione di impegno non dovrà essere resa in caso di microimprese, piccole e medie imprese, di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, mentre agli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 93, co. 9, del medesimo Codice dei Contratti, sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'operatore economico può, ai sensi dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, prestare la garanzia provvisoria anche:

- i. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di Invitalia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- ii. in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, co. 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, con assegni circolari o con versamento su un conto corrente di Invitalia,

specificando nella causale il CIG della presente procedura di gara. In tale ultimo caso potrà rivolgersi a Invitalia, mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "**Messaggi**", ai fini di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, co. 1, del Codice dei Contratti, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, co. 1, del medesimo Codice dei Contratti, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ARTICOLO 13

GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore dell'Ente Aderente, valida fino al certificato di collaudo.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

L'appaltatore, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "*Regolamento con cui si adottano*

gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

ARTICOLO 14

POLIZZA

Ai sensi dell'articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto, dovrà altresì produrre, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La suddetta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi nell'esecuzione dell'appalto, per un massimale pari a € 500.000,00.

In ogni caso, la polizza assicurativa di cui al presente articolo dovrà rispettare le modalità, i termini e le condizioni previsti nel Capitolato (Art. 17. Garanzie e coperture assicurative).

ARTICOLO 15

SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è previsto il rilascio di alcuna attestazione di presa visione dei luoghi.

ARTICOLO 16

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti, l'esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l'appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.

Al fine di garantire una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni in sicurezza, tenuto conto della specificità del cantiere per il quale la presenza di molteplici addetti appartenenti a più operatori potrebbe aumentare i rischi di scarso coordinamento e attuazione delle misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, che costituisce un interesse pubblico primario, l'appaltatore può affidare in subappalto le lavorazioni comprese nel presente contratto entro il limite del 40% della Categoria OG6, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 4, del Codice dei Contratti, l'operatore economico può affidare in subappalto le lavorazioni solo qualora:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le

forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;

d) l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Qualora nell'ambito del subappalto o di un sub-affidamento sia prevista l'esecuzione di una delle prestazioni ricadenti nelle categorie elencate all'articolo 1, co. 53, della L. n. 190/2012, a prescindere dall'importo della prestazione, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa incaricata della relativa esecuzione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, della Prefettura della provincia ove l'impresa medesima ha sede (cd. White list).

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 92, co. 2 e co. 3, del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.

Pertanto le prestazioni dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle "White list" tenute dalle competenti Prefetture.

ARTICOLO 17 CONTRIBUTO ALL'ANAC

A pena di esclusione ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l'operatore economico dovrà eseguire, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'ANAC, secondo le "Istruzioni operative" consultabili sul sito www.anticorruzione.it nella sezione "Contributi in sede di gara".

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'ANAC

(<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>
[www](#)).

Invitalia, ai fini della esclusione dalla gara, procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo **in epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta**, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, Invitalia accerta il mancato pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, co. 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, Invitalia esclude il concorrente dalla procedura di gara per la quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della l. 266/2005.

ARTICOLO 18

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni descritte nell'Allegato 8 "Guida alla presentazione dell'offerta".

L'offerta è composta da:

- a) Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 18.1;
- b) Documentazione tecnica di cui al successivo paragrafo 18.2;
- c) Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 18.3.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, l'operatore economico si avvarrà del DGUE per avanzare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la

versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, co. 9 del Codice dei Contratti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice dei Contratti.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, Invitalia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, co. 4, del Codice dei Contratti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta di Invitalia sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

18.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà presentare:

A. DGUE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione Amministrativa, il DGUE, *sub* Allegato n. 2, come di seguito meglio specificato:

- i. compilato in lingua italiana;
- ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- iii. **a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;**
- iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal

consorzio in nome e per conto proprio;

- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, **le categorie e le percentuali dei lavori** che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate **le categorie e le percentuali dei lavori** che saranno eseguite dai singoli componenti;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., **qualora il mandato non sia stato ancora conferito** a norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, **le categorie e le percentuali dei lavori** che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- ii. indicare l'impresa mandataria;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
- iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- v. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

Inoltre, in caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre, oltre al DGUE per sé, anche il DGUE dell'ausiliario, come meglio descritto nel paragrafo che segue.

All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, co. 1 e 5, del Codice dei Contratti, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia:

- i. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ii. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- iii. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
 - a. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi institori e procuratori generali);
 - b. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
 - c. soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - d. direttore tecnico;
 - e. socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 80 del Codice dei Contratti, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);
- v. soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
- vi. in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare, senza apporre alcun filtro valutativo, tutte le notizie, astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con

riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui l'operatore economico dichiara, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all'articolo 80, co. 1 e 5, del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovrà produrre, all'interno della Documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire a Invitalia ogni opportuna valutazione.

B. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per il DGUE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa al DGUE.

A tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo", anche mediante il pagamento tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (**codice tributo: 456T; causale: "RP"; codice ufficio di cui al punto 6 del modello "F23": codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento al DGUE**).

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente [link:https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23-impres](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23-impres).

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica. In caso di assenza di versamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

In caso di R.T.I. l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I.

C. Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- i. in originale su supporto informatico, **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T.I. e corredato da autentica notarile digitale di firma**, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

D. Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, le copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, **sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio**.

E. Procure

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

F. PassOE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la copia del documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, cd. "PASSOE". Si precisa che:

- i. i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- ii. i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario;
- iii. in caso di avalimento, l'operatore economico dovrà produrre un unico PASSOE nel quale sia indicato il soggetto ausiliario.

Il PASSOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale.

G. Avalimento

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, in caso di ricorso all'istituto dell'avalimento:

- i. il DGUE **reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario**, accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore;
- ii. la Dichiarazione di cui all'Allegato n. 6, **resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario**, con cui quest'ultimo:
 - a) attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - b) attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento;
 - c) si obbliga verso l'operatore economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;
- iii. il PASSOE nel quale sia indicato l'ausiliario (che può essere allegato senza sottoscrizione digitale);
- iv. l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'operatore economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature e dei mezzi che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'

avvalimento), **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario;**

v. l'attestazione di qualificazione SOA dell'ausiliario (che può essere allegata senza sottoscrizione digitale).

Si rammenta che, in caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre un unico PASSOE nel quale sia indicato il soggetto ausiliario (che può essere allegato senza sottoscrizione digitale).

Si precisa che nel caso in cui l'operatore economico intenderà affidare l'esecuzione delle prestazioni al soggetto ausiliario, dovrà osservare altresì quanto previsto dal presente documento in materia di subappalto.

H. Garanzie provvisoria e impegno a rilasciare garanzia definitiva

L'operatore economico dovrà allegare alternativamente:

- i. i documenti attestanti l'avvenuta costituzione della garanzia in titoli di debito pubblico, in contanti, tramite assegni circolari o con versamento su conto corrente, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, **sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico;** in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere **sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria;** in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, **tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;**
- ii. la scheda tecnica allegata alla garanzia provvisoria bancaria o assicurativa, contenente altresì l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, che dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica alternativamente:
 - a) **in originale, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante del garante;**
 - b) ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo, **sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;**
 - c) ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e **sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante,** corredata da **dichiarazione di conformità** all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed **asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.**

I. Contributo all'ANAC

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'ANAC potrà avvenire

mediante scansione della ricevuta del pagamento caricata sulla Piattaforma Telematica, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:

Tabella n. 3

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	DGUE	<p>OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DGUE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE</p> <p>CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DGUE DEL CONSORZIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</p> <p>R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: DGUE DEL MANDATARIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA MANDANTE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</p> <p>AVVALIMENTO: DGUE DELL'AUSILIARIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE</p>	ALLEGARE
B	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AL DGUE		ALLEGARE
C	MANDATO O ATTO COSTITUTIVO		ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO
D	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLE LETT. B) E C) DELL'ART. 45, CO. 2, DEL CODICE DEI

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
			CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
E	PROCURA		ALLEGARE SE DEL CASO
F	PASSOE	<p>OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: PASSOE DELL'OPERATORE ECONOMICO</p> <p>CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATE LE CONSORZIATE ESECUTRICI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI</p> <p>R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI TUTTI I COMPONENTI DEL R.T.I. O DEL CONSORZIO ORDINARIO</p> <p>AVVALIMENTO: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI IL SOGGETTO AUSILIATO E IL SOGGETTO AUSILIARIO</p>	ALLEGARE
G	DICHIARAZIONE di AVVALIMENTO <i>sub</i> ALLEGATO 6	FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO	ALLEGARE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO
	CONTRATTO DI AVVALIMENTO DGUE AUSILIARIA	FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIATO	ALLEGARE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO
H	SCHEDA TECNICA ALLEGATA ALLA GARANZIA PROVVISORIA IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA	FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL/DEI GARANTE/I	ALLEGARE
I	CONTRIBUTO ANAC		ALLEGARE

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITA' È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

18.2 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico, **a pena di esclusione**, dovrà presentare tutta la documentazione di seguito richiesta, firmato digitalmente, come di seguito indicato:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante della mandataria;
- iii. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione tecnica, stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata.

In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

18.2.1 Documentazione relativa all'offerta tecnica

A pena di esclusione, la documentazione tecnica dovrà contenere l'offerta tecnica.

A pena di esclusione, l'offerta tecnica dovrà essere composta dalla seguente RELAZIONE UNICA (un unico documento) che illustri le qualifiche dell'offerente e l'adeguatezza dell'offerta, nonché le metodologie proposte per lo svolgimento dell'intervento, dalle quali possano evincersi le prerogative su cui attribuire i punteggi per i criteri e sub-criteri di cui al successivo articolo 19:

Tabella 4

OFFERTA TECNICA	NUMERO MASSIMO DI PAGINE DELL'INTERA RELAZIONE	PARAGRAFI-	NUMERO MASSIMO DI PAGINE PER CIASCUN PARAGRAFO-	LIMITI EDITORIALI PER CIASCUN PARAGRAFO
RELAZIONE UNICA	30 incluso copertina ed indice (se presenti), ed eventuali tabelle, immagini, figure o disegni.	A - Qualità e adeguatezza dell'offerta	15 inclusi eventuali tabelle, immagini, figure o disegni e attestazioni/certificazioni	- Formato: A4 con orientamento verticale (per gli elaborati descrittivi); - font: arial; - font size: 11; - interlinea: 1,5.
		B - Organizzazione del cantiere e gestione delle criticità	10 inclusi eventuali tabelle, immagini, figure o disegni e	- Formato: A4 con orientamento verticale (per gli elaborati descrittivi);

			attestazioni/certificazioni	- font: arial; - font size: 11; - interlinea: 1,5.
		C - Misure per la salvaguardia dell'ambiente	5 inclusi eventuali tabelle, immagini, figure o disegni e attestazioni/certificazioni	- Formato: A4 con orientamento verticale (per gli elaborati descrittivi); - font: arial; - font size: 11; - interlinea: 1,5.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

L'offerta tecnica non può prevedere varianti al progetto posto a base di gara, fatta eccezione per i miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione di cui al presente Disciplinare.

A pena di esclusione, l'offerta tecnica dovrà inoltre rispettare le seguenti prescrizioni.

Le soluzioni tecnico-migliorative proposte dal concorrente non possono comportare:

- modifiche delle aree da occupare, ad eccezione delle occupazioni temporanee che, tuttavia, saranno sotto l'esclusiva responsabilità e onerosità dell'appaltatore;
- modifiche dei requisiti prestazionali e funzionali delle opere come da progetto, da normativa di legge e specifiche del capitolato;
- modifiche delle caratteristiche tipologiche delle opere d'arte principali;
- livelli di sicurezza inadeguati;
- violazione delle norme vigenti.

Non sono altresì ammesse le offerte tecniche che, in relazione a uno o più di uno degli elementi di valutazione:

- eccedano i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili, in violazione del divieto di varianti;
- esprimano o rappresentino soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che impediscano una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata alla Stazione appaltante;
- prevedano soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- siano in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione a base di gara.

L'offerta tecnica, inoltre:

- deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Stazione Appaltante gli scostamenti, le differenze e ogni altra variazione rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara;
- in ogni caso deve essere integrata dalle relazioni descrittive di cui al presente articolo del Disciplinare, necessarie per consentire alla Stazione Appaltante la valutazione della veridicità, congruità, convenienza e apprezzabilità positiva di tutti gli elementi dell'offerta tecnica.

L'offerta tecnica, inoltre, non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo, né può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante.

L'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta pertanto invariabile rispetto all'offerta tecnica.

Il verificarsi di una delle condizioni di cui sopra comporta la non ammissibilità dell'offerta tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

La relazione di cui alla precedente Tabella dovrà:

- essere prodotta nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, pag. 3 di 20);
- recare in ciascuna pagina il CIG, il CUP, il titolo dell'intervento, e la denominazione dell'operatore che presenta l'offerta;
- essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto munito dei necessari poteri, secondo le indicazioni fornite precedentemente.

Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato per l'intera relazione non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc..

In tale ultimo caso l'operatore è tenuto a fornire una specifica e circostanziata indicazione delle parti della documentazione presentata i cui contenuti integrano eventuali segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'articolo 53, co. 5, lett. a del Codice dei Contratti.

Si precisa che, qualora un altro partecipante alla procedura eserciti la facoltà di accesso agli atti a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara, le parti sopra indicate saranno comunque suscettibili di autonomo e discrezionale apprezzamento da parte della Centrale di Committenza sotto il profilo della validità e pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno dell'opposto diniego.

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file di dimensione inferiore a 600 MB (Megabyte).
La documentazione da produrre all'interno della Risposta Tecnica è quindi riepilogata come segue:

Tabella n. 5

DOCUMENTO	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
RELAZIONE UNICA	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE

18.3 OFFERTA ECONOMICA

A pena di esclusione, la Documentazione economica dovrà contenere l'offerta economica, da presentare secondo quanto stabilito di seguito.

a. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà, accedendo alla risposta economica, compilare direttamente a video la propria offerta; in particolare l'operatore economico dovrà:

- i. **a pena di esclusione**, inserire nel relativo parametro il **RIBASSO PERCENTUALE** offerto; si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto 5 decimali e dovrà essere espresso in valore assoluto utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto; su tale ribasso percentuale verrà assegnato il punteggio di cui al punto D della tabella n. 8, presente al successivo articolo 19;
- ii. **indicare, a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 95, co. 10, del Codice dei Contratti, l'importo degli **"ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI"**, **che non potrà essere pari a "0"**; il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto due decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in valore assoluto;
- iii. **indicare, a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 95, co. 10, del Codice dei Contratti, l'importo dei **"COSTI DELLA MANODOPERA"**, **che non potrà essere pari a "0"**, **ricompresi nel PREZZO OFFERTO**; il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto due decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in valore assoluto; tale valore dovrà essere, altresì, coerente con i giustificativi di cui al successivo punto 18.3, lett. c);
- iv. rendere le **"DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA"**, ovvero dichiarare:
 1. di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;

2. di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dell'appalto secondo gli elaborati posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; tale dichiarazione dovrà essere resa a **pena di esclusione**;
3. che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
4. che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Centrale di Committenza e l'Ente Aderente.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione economica stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta economica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

b. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per l'offerta economica

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo", anche mediante il pagamento tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (**codice tributo: 456T; causale: "RP"; codice ufficio di cui al punto 6 del modello "F23": codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento all'offerta economica**).

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente *link*:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/programma-di-compilazione-f23>

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento non firmata digitalmente.

In caso di assenza di versamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

In caso di R.T.I. l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I.

c. Giustificativi dei costi della manodopera

L'operatore economico dovrà allegare l'indicazione analitica del costo della manodopera inserito nell'offerta di cui al precedente punto a) iii.

Al fine di dimostrare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 97, co. 5, lett. d), del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà indicare le voci che hanno determinato il costo della manodopera indicato nell'offerta di cui al precedente punto a), iii., mediante la compilazione dell'Allegato n. 7 al presente Disciplinare, che dovrà essere presentato all'interno della busta economica. Non occorre che il file sia firmato digitalmente.

Il costo orario della manodopera, impiegata nelle lavorazioni considerate nelle voci di prezzo da giustificare, non potrà essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali per il settore produttivo in cui rientra la lavorazione considerata nell'analisi. Tali costi orari saranno desumibili dalle tabelle parametriche pubblicate dalla Camera di Commercio della Provincia di sede dell'impresa e rilevati presso il Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche e validi per il periodo intercorrente tra la pubblicazione del bando di gara e la presentazione dell'offerta. Tuttavia, in caso di "condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente", derivanti da norme, leggi speciali, condizioni praticate con riferimento al domicilio dell'Impresa, che portino alla riduzione del costo orario della manodopera, è necessario indicare le relative motivazioni.

Non saranno comunque prese in considerazione quantità orarie di impiego della manodopera riferibili semplicemente a presunti livelli di produttività eccezionali della manodopera stessa. Per "produttività eccezionali" si intende capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra a prescindere dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative.

I documenti che compongono l'offerta economica sono riepilogati nella tabella che segue.

Tabella n. 6

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
a	DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
b	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE
c	GIUSTIFICATIVI DEI COSTI DELLA MANODOPERA	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

18.4 TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per trasmettere la propria offerta telematica, l'operatore economico, dovrà seguire quanto riportato nell'Allegato 8 "Guida alla presentazione dell'offerta".

ARTICOLO 19

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, co. 9-bis, e 95 del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

Tabella n. 7

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	OFFERTA TECNICA	90
2	OFFERTA ECONOMICA	10
	TOTALE	100

Ai sensi dell'articolo 95, co. 6, del Codice dei Contratti, l'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e sub-criteri di seguito indicati:

Tabella n. 8

CRITERI	CRITERI	CRITERI MOTIVAZIONALI	SUB PUNTEGGI (MAX)	PUNTEGGI (MAX)
OFFERTA TECNICA – RELAZIONE UNICA				
A QUALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA	A.1 Soluzioni tecniche migliorative, innovative e integrative	Saranno valutate positivamente soluzioni tecniche che consentano un generale miglioramento qualitativo dell'opera e un'ottimizzazione del sistema di smaltimento delle acque e che consentano significative sinergie economiche dal punto di vista della realizzazione, della gestione e della manutenzione della rete fognaria, nel rispetto comunque delle normative di settore e delle soluzioni progettuali individuate dal progetto esecutivo	25	40
	A.2 Qualità dei prodotti offerti	Saranno valutate positivamente proposte che dimostrino una illustrazione chiara ed esaustiva della qualità dei prodotti offerti, rispetto alle previsioni progettuali, in termini di durabilità ed efficienza, che il concorrente si impegna ad impiegare, e che saranno vincolanti in fase di realizzazione dei lavori, con particolare attenzione alle tubazioni ed ai manufatti di linea, nel rispetto comunque delle soluzioni progettuali individuate dal progetto esecutivo . I materiali individuati nel progetto esecutivo rispondono a specifiche esigenze della stazione appaltante e sono alla base di calcoli idraulici, statici, relativi alla vita utile dell'opera, etc., ed eventuali modifiche agli stessi non potranno essere consentite laddove comportano un pregiudizio alle caratteristiche funzionali delle opere da realizzare. Laddove, pertanto, l'operatore economico proponga modifiche dei materiali sarà suo onere fornire nell'offerta tecnica - producendo considerazioni tecniche, calcoli idraulici, strutturali, etc. - la dimostrazione che la modifica non alteri le caratteristiche tipologiche o la funzionalità dell'opera.	15	
B ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E GESTIONE DELLE CRITICITÀ	B.1 Modalità organizzative del cantiere	Saranno valutate positivamente proposte di miglioramento dell'organizzazione generale di cantiere, nel rispetto dei limiti imposti dagli elaborati progettuali, in particolare in relazione agli aspetti riguardanti il personale tecnico e la manodopera che il concorrente intende impiegare, in termini di attinenza, coerenza ed esperienza pregressa connessa alle specificità dell'appalto.	15	35

	B.2 Modalità operative volte a perseguire la riduzione dei rischi per la sicurezza	Saranno valutate positivamente soluzioni migliorative, in termini di qualità e sicurezza delle attività lavorative connesse con la realizzazione delle opere, quali: <ul style="list-style-type: none"> - l'installazione di impiantistica dedicata alla videosorveglianza; - controllo dei mezzi e delle persone all'interno del cantiere; - sistemi di automatici di individuazione di possibili criticità, con la possibilità di accessi dedicati da parte della Stazione Appaltante. 	10	
	B.3 Modalità di pianificazione	Saranno valutate positivamente le soluzioni che presenteranno una pianificazione delle occupazioni di suolo pubblico e che descriveranno le modalità e gli strumenti di comunicazione con il pubblico.	5	
	B.4 Soluzioni migliorative atte a garantire condizioni di maggiore sicurezza rispetto al PSC	Saranno valutate positivamente le soluzioni messe in atto per assicurare maggiori condizioni di sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dell'appalto. Laddove tali misure aggiuntive di sicurezza siano connesse o derivanti da una particolare organizzazione di cantiere o da processi lavorativi o da una diversa organizzazione delle fasi lavorative, se ne dovrà esplicitamente dar conto nella relazione unica, spiegandone anche le motivazioni e dovrà inoltre essere indicato come tali misure si coordinano con il PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva. A titolo non esaustivo potranno essere valutate positivamente nei termini seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - coerenza con il PSC; - efficacia delle misure per la maggiore sicurezza dei lavoratori; - effettiva esecutività della proposta: illustrazione e modalità realizzative della stessa. 	5	
C MISURE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	C.1 Mitigazione dell'impatto ambientale in fase di cantierizzazione	Con riferimento alla presenza di potenziali ricettori limitrofi alle aree di intervento, saranno valutate positivamente proposte che prevedano un'ottimizzazione della cantierizzazione e l'adozione di misure finalizzate a contenere: <ul style="list-style-type: none"> - rumori e vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali e messa in posa dei pozzetti in c.a., etc., nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose; - polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere. 	5	15
	C.2 Utilizzo di materiali da costruzione e forniture	Saranno valutate positivamente proposte che dimostrino sia l'intensità quantitativa (in termini di quantità rispetto al totale) dei beni e prodotti (materiali e forniture) provenienti da filiera corta o chilometro zero, intendendosi con tale espressione la brevità del percorso	5	

	che rispettino il principio filiera corta o chilometro zero	che i beni e prodotti devono compiere dal luogo di produzione a quello di impiego, sia l'effettiva brevità di tali filiere.		
	C.3 Gestione rifiuti e protezione matrici ambientali	Saranno valutate positivamente proposte che prevedano opportuna predisposizione delle aree di deposito temporaneo di rifiuti, nonché l'adozione di misure atte a garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, acque superficiali e sotterranee.	3	
	C.4 Adozione di un Sistema di Gestione Ambientale	<p>Sarà valutata l'adozione di un sistema di gestione ambientale: a tal fine l'operatore economico dovrà dichiarare di essere in possesso di una registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità.</p> <p>Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di operatore singolo, solo nel caso in cui attestino il possesso della Certificazione del sistema di gestione UNI EN ISO 14001 / EMAS in corso di validità; - in caso di R.T.I., consorzio, G.E.I.E, il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale in relazione al numero di soggetti che, all'interno del R.T.I., consorzio, G.E.I.E, attestino il possesso di tali Certificazioni, secondo la formula seguente: $\text{punteggio C.4.} = \frac{\text{numero componenti del R.T.I. in possesso dei certificati (UNI EN ISO 14001:2015 / EMAS)}}{\text{numero componenti del R.T.I.}}$	2	
	OFFERTA TECNICA TOTALE (A+B+C)		90	90
D	OFFERTA ECONOMICA			
D.1	RIBASSO PERCENTUALE UNICO		10	10
	OFFERTA TOTALE (A+B+C+D)		100	100

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima;

n = Numero totale dei requisiti;

W_i = Peso o punteggio attribuito al requisito(i);

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno.

Si precisa che per determinare i coefficienti V_{ai} occorre distinguere tra:

1) coefficienti V_{ai} **di natura qualitativa** (offerte tecniche: elementi di valutazione A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1, C.2 e C.3).

2) coefficienti V_{ai} **di natura quantitativa** (offerte tecniche: elementi di valutazione C.4).

3) coefficienti V_{ai} **di natura quantitativa** (offerta economica: elementi di valutazione D).

1) Per quanto riguarda i coefficienti V_{ai} **di natura qualitativa** (offerte tecniche sub-criteri A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1, C.2 e C.3), tali coefficienti saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. In particolare, per ogni elemento di valutazione, ciascun commissario attribuisce il seguente punteggio:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel disciplinare di gara; carenza di contenuti tecnici analitici.	0.1

SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0.2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0.3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0.4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0.5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0.6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.8
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel Disciplinare di gara anche con riferimento	0.9

	alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare di gara grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni subcriterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Tale media sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

Il valore così ottenuto (V_{ai}) sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun sub criterio (A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1, C.2 e C.3).

2) Per quanto riguarda i coefficienti V_{ai} di natura quantitativa (relativi al subcriterio C.4 offerta tecnica), essi saranno attribuiti secondo le indicazioni riportate in precedenza nella descrizione degli "Elementi di valutazione e criteri motivazionali" (Tabella 8) relativi a detto sub-criterio.

Il valore così ottenuto (V_{ai}) sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al sub criterio C.4. Il prodotto ($V_{ai} * W_i$) **sarà arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto**

La somma dei punteggi dell'offerta tecnica sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

3) Per quanto riguarda i coefficienti V_{ai} di natura quantitativa (offerta economiche) sarà applicata la seguente formula, adoperando il metodo dell'interpolazione lineare, attribuendo il coefficiente zero all'offerta minima possibile (ossia a quella che non prevede ribasso percentuale) e il coefficiente uno all'offerta economica più conveniente (ossia a quella che offre massimo ribasso percentuale):

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1

R_a = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) offerto dal concorrente (a)

R_{max} = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) dell'offerta più conveniente.

Per quanto concerne l'offerta economica il coefficiente R_a indica il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica presentato dal concorrente (a).

Il valore così ottenuto V_{ai} sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio D.

Il prodotto ($V_{ai} * W_i$) sarà arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto.

ARTICOLO 20

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti alla presente procedura di gara entro e non oltre il termine indicato nel Bando, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "**Messaggi**". Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica nella sezione pubblica dedicata alla presente procedura, ovvero nella sezione "**Messaggi**".

Ai sensi dell'articolo 40, co. 1, del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica nell'apposita area "**Messaggi**", posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo indicato nel Bando, ed in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante mail PEC [indirizzo indicato nel Bando]. In tal caso, l'operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma Telematica:

- i. contattando il *call center* di supporto, segnalando l'errore bloccante di sistema;
- ii. inserendo nella Documentazione amministrativa un'apposita dichiarazione, attestante il blocco di sistema, corredata da uno "*screenshot*" da cui risulti l'errore che ha provocato il blocco della Piattaforma Telematica.

Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, come indicato nell'Allegato 8 – Guida alla presentazione dell'offerta.

ARTICOLO 21

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, co. 9 del Codice dei Contratti.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria, la Centrale di Committenza assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Centrale di Committenza può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Centrale di Committenza procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice dei Contratti è facoltà della Centrale di Committenza invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Centrale di Committenza ne richiede comunque la regolarizzazione.

ARTICOLO 22

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre la data e l'ora indicate nel Bando.

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito <https://ingate.invitalia.it/>.

ARTICOLO 23

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO – STIPULA DEL CONTRATTO

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nel Bando, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Le sedute della presente procedura si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni stabilite al DPCM 9 marzo 2020 recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e delle conseguenti determinazioni aziendali.

Stante l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza la presenza degli operatori.

Sarà data comunicazione agli operatori economici, tramite la Piattaforma Telematica, degli esiti della seduta pubblica.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio monocratico, nella persona del RUP, il quale si costituisce in seduta pubblica, in modalità telematica attraverso la piattaforma, nel giorno indicato nel Bando.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno sempre in modalità telematica e nei giorni indicati tramite Piattaforma Telematica.

Commissione giudicatrice

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Commissione di gara sarà nominata ai sensi del combinato disposto degli articoli 77 e 78 del Codice dei Contratti per la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico.

Ai sensi dell'articolo 1, co. 1, lett. c), dell'Allegato 1 al D.L. 32 del 2019, come conv. dalla legge n. 55 del 2019, i commissari saranno nominati e il Presidente della Commissione sarà individuato ai sensi degli articoli 78, co. 1, e 216, co. 12, del Codice dei Contratti, nonché della *“Procedura organizzativa gare e appalti di lavori pubblici”* e della policy aziendale *“Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici”*, secondo modalità che assicurino la trasparenza delle procedure di selezione e il possesso di un'adeguata competenza tecnica.

La Commissione sarà costituita da n. 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, come sarà indicato nella determina di nomina.

La Centrale di Committenza pubblica, sul profilo di committente, nella sezione *“Allegati dell'avviso”*, la

composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, co. 1, del Codice dei Contratti.

La durata dei lavori della Commissione e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al numero di offerte presentate, fermo restando che i commissari potranno lavorare a distanza ex articolo 77, co. 2, del Codice dei Contratti, avvalendosi della Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

In ogni caso, i lavori della Commissione saranno improntati ai principi di celerità ed efficienza espressi nelle predette Linee Guida ANAC n. 5 recanti *"Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici"*.

L'integrità dei plichi è assicurata dalla Piattaforma Telematica.

Il Seggio monocratico, nella persona del RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- I. in seduta pubblica telematica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- II. in seduta pubblica telematica, all'apertura delle offerte e all'apertura della Documentazione amministrativa;
- III. in seduta riservata, alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa.

Successivamente, all'esito della verifica della Documentazione amministrativa effettuata dal Seggio monocratico, la Commissione giudicatrice, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- I. in seduta pubblica telematica, all'apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
- II. in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi;
- III. in seduta pubblica telematica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
- IV. nella medesima seduta pubblica telematica all'apertura della Documentazione economica ed all'attribuzione dei relativi punteggi, nonché all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti.

In caso di offerte che abbiano conseguito un punteggio complessivo uguale (intendendosi come tale il risultato della somma del punteggio tecnico e del punteggio economico), prevarrà l'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto.

In caso di offerte identiche, ovvero sia di offerte che abbiano ottenuto un uguale punteggio tecnico ed un

uguale punteggio economico, la Commissione nella medesima seduta pubblica telematica convocata per la lettura dei punteggi comunicherà che, contestualmente alla trasmissione agli operatori economici del verbale contenente la graduatoria provvisoria, sarà richiesto tramite Piattaforma Telematica solo a coloro che abbiano presentato identiche offerte, di migliorare la propria offerta economica e di presentarla entro 48 ore successive alla seduta pubblica telematica in cui viene comunicata la graduatoria delle offerte ammesse.

L'offerta migliorativa dovrà essere presentata dal singolo operatore accedendo alla sezione economica dell'area che sarà appositamente configurata dal Gestore della Piattaforma Telematica di Invitalia per consentire la trasmissione dell'offerta migliorativa stessa. L'operatore dovrà quindi compilare direttamente a video la propria offerta migliorativa che dovrà altresì essere resa e sottoscritta digitalmente in conformità alle prescrizioni già individuate nel precedente paragrafo 18.3 OFFERTA ECONOMICA.

Qualora nessuno degli operatori, che avranno ricevuto la suddetta richiesta, avrà presentato la propria offerta migliorativa entro il termine prescritto, si procederà al sorteggio tra le offerte identiche.

La Commissione, una volta concluse le operazioni di gara, trasmetterà al RUP tutti gli atti e i documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Subprocedimento di anomalia

Ai sensi dell'articolo 97, co. 3, del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Ai sensi dell'articolo 97, co. 6, del Codice dei Contratti, la Centrale di Committenza in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni caso, la Centrale di Committenza si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, co. 3 lett. c) e 97, co. 5 e 6, del Codice dei Contratti, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.

All'esito delle predette operazioni, la Piattaforma consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria.

Le verifiche sui giustificativi dei costi della manodopera, di cui all'articolo 18.3 lett. c) che precede, verranno effettuate, in maniera imparziale e trasparente, ai sensi dell'articolo 95, co. 10, del Codice dei Contratti, nei confronti del solo soggetto risultato primo classificato.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Condizioni di ammissibilità delle offerte

In ogni caso saranno dichiarate irricevibili, inammissibili o irregolari e, pertanto, saranno escluse dalla presente procedura:

I. ai sensi dell'articolo 59, co. 3, del Codice dei Contratti, le offerte:

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel Bando;
- c) che Invitalia ha giudicato anormalmente basse;

II. ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte:

- a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) che non hanno la qualificazione necessaria;
- c) il cui prezzo supera l'importo posto da Invitalia a base di gara;

III. le offerte che siano sottoposte a condizione;

IV. le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel Capitolato;

V. le offerte incomplete e/o parziali.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 15, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico.

Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

A decorrere dall'aggiudicazione, Invitalia procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'articolo 76, co. 5, lett. a) e b) del Codice dei Contratti.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, co. 7, del Codice dei contratti, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del medesimo Codice. In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, Invitalia procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Invitalia procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, Invitalia procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora si proceda ai sensi degli articoli 88 co. 4-bis, e 92 co. 3 del D.Lgs. 159/2011, la Stazione appaltante recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'articolo 32, co. 9 del Codice dei contratti, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'articolo 76, co. 5 lett. a) del Codice dei Contratti. La stipula ha luogo, ai sensi dell'articolo 32, co. 8 del Codice dei contratti, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'articolo 110, co. 1 del Codice dei contratti Invitalia interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento dei lavori.

ARTICOLO 24

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, è nominato il collegio consultivo tecnico, composto da n. tre componenti, ivi incluso il componente con ruolo di presidente, per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni previsti dalla citata norma.

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R.

territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 209 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 5, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 25

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR e a quanto indicato nell'informativa generale e nell'informativa specifica di cui all'articolo 8 del "*Contratto per l'utilizzo del sistema telematico*", disponibili, rispettivamente, alla voce "*Privacy Policy*" e "*Regolamento*" della sezione "Documenti Utili" posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica, nonché nell'informativa disponibile alla voce "*Informativa Privacy*" della medesima sezione "Documenti Utili". Le suddette informative sono rese ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito *web* <https://ingate.invitalia.it/> :

- ALLEGATO 1.** Capitolato speciale d'appalto;
- ALLEGATO 2.** Documento di gara unico europeo (DGUE);
- ALLEGATO 3.** Documentazione progettuale;
- ALLEGATO 4.** Schema di Contratto;
- ALLEGATO 5.** Protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" del 12 luglio 2005;
- ALLEGATO 6.** Dichiarazione dell'ausiliario;
- ALLEGATO 7.** Tabella dei costi della manodopera;
- ALLEGATO 8.** Guida alla presentazione dell'offerta.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Federico Nicola Messerklinger

Documento sottoscritto con firma digitale da Federico Nicola Messerklinger, ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.